

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308.

**Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione della legge*

La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Art. 2.

*Coordinamento degli interventi*

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

Art. 3.

*Tipologie tecnico-costruttive*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.

Art. 4.

*Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore.*

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe.

Il limite di cui al primo comma non si applica ai ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziate nonché da consorzi istituiti fra aziende pubbliche e private, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.

#### Art. 5.

##### *Interventi sugli edifici*

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

## Capo II

### CONTRIBUTI ED INCENTIVI

#### Art. 6.

##### *Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia*

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura mas-

sima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, 1 ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di all'allegata tabella A;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica in edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrato in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 10 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di rilevare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore immobiliare urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 30.

#### Art. 7.

##### *Competenza delle regioni*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti dall'articolo precedente, sono delegate a erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su richiesta dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Le regioni possono a loro volta delegare le province, i comuni o loro consorzi, associazioni e le comunità montane.

Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi all'assegnazione dello stanziamento, determinano le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di priorità per la concessione dei contributi definiti in base alla quantità di energia primaria risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento. Nelle direttive di cui al presente comma devono essere comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi al contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

**Art. 8.***Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale.*

Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

**Art. 9.***Competenza delle regioni*

Le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata della relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione può avvalersi degli uffici o degli

organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività protratta per oltre un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, è ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 10.***Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore*

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

#### Art. 11.

##### *Progetti dimostrativi*

E' autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

#### Art. 12.

##### *Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo*

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

#### Art. 13.

##### *Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista.*

E' autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato su domanda dei soggetti interessati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

#### Art. 14.

##### *Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti*

E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

#### Art. 15.

##### *Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

L'ENEL, l'ENI, l'ENEA ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

#### Art. 16.

##### *Divieto di cumulo di contributi*

I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### Art. 17.

##### *Autoproduzione*

Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si è avvalso della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

#### Art. 18.

*Modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.*

All'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta pro quota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui ».

#### Art. 19.

##### *Risorse geotermiche a bassa temperatura*

Per lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL è tenuto a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione.

Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovrà contenere i criteri

per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile.

#### Art. 20.

##### *Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche*

Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

#### Art. 21.

##### *Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico*

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, è sostituito dai seguenti:

« Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.

Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

#### Art. 22.

##### *Omologazione degli impianti e delle apparecchiature*

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila TEP (tonnellate equivalenti

petrolio) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia.

#### Art. 23.

##### *Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento*

E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe.

Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 24.

##### *Relazione annuale al Parlamento*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 25.

##### *Norme transitorie*

Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 26.

##### *Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili*

Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ».

#### Art. 27.

All'onere di lire 878.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede quanto a lire 405.000 milioni, per l'esercizio

finanziario 1981, e quanto a lire 473.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, rispettivamente a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —  
BARTOLOMEI — TESINI —  
NICOLAZZI — FORMICA  
— DARIDA — LA MALFA  
— ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

TABELLA A

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

STRUTTURE DA COIBENTARE	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \cdot \Delta t$ ( $m^2 \cdot ^\circ C$ h/kcal), dove $\Delta t$ è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	$a = 0,1$
Terrazzi e porticati	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	$a = 0,04$
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di aduzione della acqua calda	Amnessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA B

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:  
in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;  
nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 aprile 1982, n. 309.

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto l'art. 8 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 602, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Dopo l'art. 36-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 36-ter - Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente. — Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente ».